

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 ottobre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2015, n. 175.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. (15G00190) .. Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015.

Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale. (15A08087)..... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 22 ottobre 2015.


Ripartizione delle variazioni compensative di risorse derivanti dalle modifiche apportate al regime di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) dei terreni agricoli, per l'anno 2014, di cui all'allegato B al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. (15A08139)..... Pag. 8

DECRETO 28 ottobre 2015.

Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana. (15A08204) .. Pag. 60



<b>Ministero della salute</b>			
DECRETO 13 luglio 2015.		DECRETO 28 settembre 2015.	
<b>Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nicochem». (15A08108).</b> .....	Pag. 61	<b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Sesamo - Società cooperativa», in Potenza. (15A08010)</b> Pag. 78	
DECRETO 13 luglio 2015.		DECRETO 29 settembre 2015.	
<b>Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Geramid-Neu SL». (15A08109).</b> .....	Pag. 66	<b>Liquidazione coatta amministrativa della «Nuara società cooperativa», in Galliate e nomina del commissario liquidatore. (15A08082).</b> ... Pag. 79	
DECRETO 14 ottobre 2015.		DECRETO 30 settembre 2015.	
<b>Ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Triatum G», a base di Trichoderma harzianum T22, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (15A08083).</b> Pag. 70		<b>Scioglimento della «Oxana società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Alvignano e nomina del commissario liquidatore. (15A08106)</b> Pag. 79	
<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>		DECRETO 1° ottobre 2015.	
DELIBERA 26 ottobre 2015.		<b>Scioglimento della «Idea Service Trasporti società cooperativa a r.l.», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. (15A08104).</b> ..... Pag. 80	
<b>Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2015 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2016, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. (Delibera n. 10/2015). (15A08181).</b> .....	Pag. 75	DECRETO 1° ottobre 2015.	
<b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b>		<b>Scioglimento della «Teleimpiantimatica società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Velletri e nomina del commissario liquidatore. (15A08105)</b> Pag. 81	
PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2015.		DECRETO 1° ottobre 2015.	
<b>Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. (15A08086).</b> .....	Pag. 76	<b>Scioglimento della «Zedil società cooperativa», in Caprarola e nomina del commissario liquidatore. (15A08107).</b> ..... Pag. 81	
<b>Ministero dello sviluppo economico</b>		DECRETO 19 ottobre 2015.	
DECRETO 28 settembre 2015.		<b>Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdia, in Orbassano. (15A08088)</b> Pag. 82	
<b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Master società cooperativa per azioni», in Fabbrica di Roma. (15A08008).</b> .....	Pag. 77	<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>	
DECRETO 28 settembre 2015.		<b>Agenzia italiana del farmaco</b>	
<b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Koop Service società cooperativa», in Ravenna. (15A08009)</b> Pag. 77		DETERMINA 26 ottobre 2015.	
		<b>Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. (Determina n. 1365/2015). (15A08178).</b> ..... Pag. 83	



DETERMINA 26 ottobre 2015.

**Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. (Determina n. 1366/2015).** (15A08179)..... *Pag.* 85

DETERMINA 26 ottobre 2015.

**Rettifica della determina n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, relativa alla rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. (Determina n. 1367/2015).** (15A08180)..... *Pag.* 86

#### Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 20 febbraio 2015.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila - Navelli». S.S. n. 260 Picente: Lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale. Approvazione progetto definitivo (CUP F41B9800000001).** (Delibera n. 20/2015). (15A08121)..... *Pag.* 89

### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

#### Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal AG». (15A07994)..... *Pag.* 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal A/S». (15A07995)..... *Pag.* 95

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Expectosol». (15A07996)..... *Pag.* 95

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hepafactor». (15A07997)..... *Pag.* 96

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Servamox». (15A07998)..... *Pag.* 96

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipsocare Gola». (15A07999)..... *Pag.* 96

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Pharmeg». (15A08000)..... *Pag.* 97

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamochir». (15A08001)..... *Pag.* 97

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hyalart». (15A08002)..... *Pag.* 97

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Fidia». (15A08003)..... *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glaurbrim». (15A08004)..... *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Actavis PTC». (15A08005)..... *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Louchanex». (15A08006)..... *Pag.* 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Typherix». (15A08007)..... *Pag.* 99

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Sandoz». (15A08077)..... *Pag.* 99

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Alter». (15A08078)..... *Pag.* 100


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sandoz BV». (15A08079)..... *Pag.* 100

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flolid». (15A08080)..... *Pag.* 101

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Germed». (15A08081)..... *Pag.* 101

#### Banca d'Italia

Istituzione dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi - procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi (15A08084)..... *Pag.* 101



<b>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</b>	
<p>Entrata in vigore della Convenzione sugli accordi di elezione del foro, fatta a L'Aja il 30 giugno 2005. (15A08019) . . . . .</p> <p>Entrata in vigore del Trattato per il trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, firmato ad Astana l'8 novembre 2013. (15A08020) . . . . .</p>	<p><i>Pag.</i> 102</p> <p><i>Pag.</i> 102</p>
<b>Ministero della salute</b>	
<p>Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vaccino Bocca Rossa V.B.R.». (15A08034) . . . . .</p> <p>Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lutalyse». (15A08035) . . . . .</p>	<p><i>Pag.</i> 102</p> <p><i>Pag.</i> 103</p>
<b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b>	
<p>Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovalyse». (15A08036) . . . . .</p> <p>Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxysentin 100». (15A08037) . . . . .</p> <p>Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bio Ol Aujeszky». (15A08048) . . . . .</p> <p>Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Ovoline ND». (15A08049) . . . . .</p> <p>Domanda di registrazione della denominazione «Polvorones De Estepa» (15A08085) . . . . .</p>	<p><i>Pag.</i> 103</p> <p><i>Pag.</i> 103</p> <p><i>Pag.</i> 103</p> <p><i>Pag.</i> 103</p> <p><i>Pag.</i> 104</p>



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2015, n. 175.

**Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario»;

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, le parole: «12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12» e, al secondo periodo, le parole: «del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso» sono sostituite dalle seguenti: «dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 13 del 2014.

Art. 2.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2799):

Presentato dall'on. Sergio BOCCADUTRI il 23 dicembre 2014.

Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 13 febbraio 2015 con pareri delle Commissioni II, V, XI.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 10, 12, 17, 19, 25 e 26 marzo 2015; l'8, 16, 21, 23, 28, 29 e 30 luglio 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 9 settembre 2015.





Senato della Repubblica (atto n. 2054):

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 2015, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 17, 24 e 30 settembre 2015; il 2, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2015.

Esaminato in Aula il 13 ottobre 2015 e approvato il 14 ottobre 2015.

## NOTE

### AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 2012, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici In vigore dal 28 dicembre 2013.

— 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo

periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.


5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.

(Omissis).”

— Il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è il seguente:

“Art. 16. Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà In vigore dal 27 febbraio 2014.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.”



La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 1999.

— Il testo dell'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 4. Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto. — 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.

3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso.

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei benefici di cui all'articolo 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.”

15G00190

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015.

**Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del servizio di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio ex art. 23 del decreto legislativo n. 91 del 2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante «Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica»;

